**N. 04981/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 06317/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2013, proposto da:

Asl Ba, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Diaverum Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fulvio Mastroviti e Luigi Jr. Liberti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo, 25;

*nei confronti di*

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso l’Ufficio della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36; C.B.H. Citta di Bari Hospital S.p.a., non costituita nel presente giudizio; R. F. + altri

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: sezione II n. 1022/2013, resa tra le parti, concernente la determinazione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni dialitiche in regime ambulatoriale a favore di pazienti uremici cronici

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Diaverum Italia S.r.l. e della Regione Puglia e di R. M. + altri

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 3822/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Manzi Luigi su delega di Trotta, Liberti, Mastroviti e Grimaldi per sè e su delega di Di Lecce Sabina;

Riservato al merito l’approfondimento delle questioni di diritto, in specie in ordine alla vigenza del D.M. del 1996 e ai possibili effetti della disciplina transitoria di cui all’art. 7 della L.R. 4/2010;

Rilevato in questa sede come, all’esito dell’istruttoria disposta, non è stata fornita piena dimostrazione della completa e tempestiva ricollocabilità di tutti i pazienti attualmente in cura presso la Diaverum in strutture pubbliche, ovvero in strutture private accreditate e non (in parte) semplicemente autorizzate;

Rilevato altresì che il mancato completamento delle rete dialitica pubblica parrebbe trovare espressa conferma anche nello stesso contratto intercorso tra l’Asl e la Diaverum in data 1.8.2013, stando alle premesse di tale atto, che tale circostanza richiama a propria giustificazione;

Ritenuto che, alla luce di tali elementi, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, assumendo la preminenza dell’interesse dei pazienti alla continuità delle cure, l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento;

che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra tutte le parti, data l’obiettiva complessità dei fatti in contestazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6317/2013);

Compensa le spese tra tutte le parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)